

**RELAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI PER  
L'AUDIZIONE INFORMALE (AULA II COMMISSIONE)  
DI MARTEDÌ 12 APRILE 2022 NELL'AMBITO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 428  
GRIBAUDO E C. 2722 D'ORSO**

\* \* \*

L'avvocato che opera in “monocommittenza” è colui il quale presta la propria attività professionale, in via continuativa ed esclusiva, in favore di altro avvocato, di associazione professionale o di società tra avvocati, spesso senza alcun contratto, in assenza di qualsivoglia forma di protezione e di tutela, percependo un compenso non sempre proporzionato alla quantità ed alla qualità dell'attività professionale svolta (cd. “*avocat sans papier*”).

Tale fenomeno è largamente diffuso in Italia e secondo i dati elaborati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nel periodo pre pandemico, riguardava all'incirca 30.000 avvocati, ovvero all'incirca 1/8 degli avvocati italiani, la maggior parte giovani e di sesso femminile.

A partire dal 2010, grazie all'attività di sensibilizzazione svolta dalle associazioni Forensi (tra cui AIGA), il fenomeno della “monocommittenza” è stato finalmente portato all'attenzione delle istituzioni politiche e forensi e nel 2014, al Congresso Nazionale Forense di Venezia, è stata approvata una mozione congressuale che prospettava la regolamentazione di questa particolare figura professionale, anche in Italia.

L'Assise congressuale facendosi interprete della forte esigenza di tutela ha optato per una innovazione legislativa finalizzata a dare una corretta regolamentazione al fenomeno della monocommittenza. D'altronde anche dai dati raccolti dal rapporto Censis del 2019, emergeva che il 50,6 % dell'avvocatura italiana, riteneva necessario disciplinare il lavoro degli avvocati che operano in tale regime.

Da tale presa di coscienza è scaturito un ampio dibattito il cui tema principale era rappresentato dalla natura da attribuire a tale forma di collaborazione professionale.

Sul tema difatti si sono sviluppati due orientamenti: da un lato coloro i quali riconoscevano nella monocommittenza un rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato e dall'altro, coloro che invece qualificavano, tale prestazione, alla stregua di un rapporto di lavoro autonomo.

Era, tuttavia, opinione diffusa nel mondo dell'avvocatura istituzionale che la particolare figura professionale dell'avvocato “monocommittente” non potesse essere inquadrata nella tipologia dei rapporti

giuridici esistenti (subordinato, parasubordinato e/o autonomo) e che per essa fosse, invece, necessario un intervento legislativo ad hoc, che tenesse in considerazione tutti gli aspetti di tale forma di collaborazione.

Nel settembre 2016 è stato quindi istituito, presso il Consiglio Nazionale Forense, un tavolo di lavoro tecnico composto anche dai rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, finalizzato ad elaborare una proposta di legge riguardo la figura del “collaboratore di studio in regime di monocommittenza”.

L’auspicio era quello di strutturare una disciplina che – considerata l’incompatibilità tra la professione dell’avvocato ed il rapporto di lavoro subordinato prevista dall’art. 18 della L. n. 247/12 – avesse con tale particolare forma di collaborazione, un approccio organico e completo, definendo regole proprie e specifiche, riguardo i diritti e gli obblighi dell’avvocato committente e del collaboratore di studio.

Una proposta di legge che prevedesse l’introduzione nel nostro ordinamento di un “contratto del collaboratore di studio in regime di monocommittenza”, quale particolare *spècies a genus* del contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2330 e seguenti c.c., stante la natura libero professionale dell’attività svolta dal collaboratore e, soprattutto, vista la specificità della professione forense caratterizzata da vincoli e da requisiti necessari per l’iscrizione all’albo professionale, con correlata sottoposizione al potere disciplinare dell’ordine professionale.

Senonché, diversamente da quanto auspicato nel 2017 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 4.408 Gribaudo e C., promossa da MGA e dalla CGIL, volta ad abolire l’incompatibilità tra la professione dell’avvocato e il lavoro subordinato, comportando la modifica dell’art. 19 della Legge n. 247/2012 e introducendo un’ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 18 della L.P. Tale proposta inoltre demandava al Ministro del Lavoro la disciplina, con propri decreti, della definizione dei parametri attraverso i quali determinare la natura della “monocommittenza” quale lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

In ragione della fine della legislatura, l’*iter* di esame della proposta Gribaudo si era arrestato e il 28 marzo 2018, la medesima PdL è stata nuovamente depositata, all’avvio della legislatura in corso.

In effetti la proposta di legge n. 428, oggi in discussione, riprende integralmente il testo della precedente proposta di legge n. 4.408.

Va altresì precisato che i lavori del tavolo tecnico presso il CNF, sono proseguiti ed hanno trovato una piena concretizzazione all’indomani del Congresso Nazionale Forense di Catania del 2018.

In vista di tale importante momento di confronto, è stato istituito un gruppo di lavoro pregressuale composto dai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, che ha elaborato la mozione congressuale n. 141, a prima firma dell'Avv. Paolo Patrizio, allora componente della Giunta Nazionale Aiga, approvata dal Congresso Nazionale Forense a maggioranza qualificata.

Con questa mozione, il Congresso impegnò formalmente le istituzioni forensi, *in primis* l'Organismo Congressuale Forense, a farsi promotrici di ogni necessaria iniziativa al fine di ottenere l'emanazione di una normativa *ad hoc* che disciplinasse il rapporto professionale dell'avvocato collaboratore "monocommittente" nell'alveo del rapporto di lavoro autonomo, prevedendo un *mix* equilibrato di diritti e di doveri tra le parti del contratto, ferma restando l'incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, dopo aver specificato che l'attività svolta dal collaboratore ha "*natura libero professionale*" e "*non costituisce deroga ai divieti disposti dall'art. 18 lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247*", il deliberato ha previsto una serie di regole specifiche per regolamentare i rapporti tra le parti, tra cui: la forma scritta *ad substantiam*; l'obbligo di non concorrenza, la cui violazione comporta la risoluzione di diritto del contratto; l'obbligo per l'avvocato di concordare con il committente le strategie di esecuzione della prestazione professionale e di agire nell'interesse del cliente affidatogli e di proteggere l'interesse del committente; la facoltà di introdurre un patto di non concorrenza, quale naturale sviluppo del precedente obbligo di non concorrenza; la tutela del know how, anch'esso connesso con l'obbligo di lealtà; un compenso sotto forma di "onorario" proporzionato alla qualità del lavoro (con un minimo pari al doppio o al triplo dell'importo della pensione sociale); il rimborso delle spese per la formazione professionale concordata con il committente e delle spese per la polizza di responsabilità professionale; la pattuizione di un congruo preavviso per il recesso; il divieto per il committente di recesso in caso di gravidanza o di adozione e in caso di malattia o infortunio (non oltre 180 giorni); consentire all'avvocato monocommittente di utilizzare le prestazioni svolte per il committente per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista e per l'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori.

Nel dicembre 2019, a più di un anno dall'approvazione del deliberato, Aiga ha incontrato una delegazione del gruppo del M5S della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati composta dagli onorevoli Valentina D'Orso, Devis Dori e Valentina Palmisano, rappresentando loro la necessità di un intervento del legislativo in materia, ormai non più procrastinabile, che fosse conforme alla volontà congressuale.

Da quel momento si è avviata con l'On.le Valentina D'Orso – che ringraziamo per l'attenzione da sempre mostrata per le esigenze e le necessità della giovane avvocatura italiana – una proficua e costante interlocuzione che ha portato alla presentazione, in data 15 ottobre 2020, della proposta n. 2722, oggi in discussione.

La proposta D'Orso rappresenta quindi, l'attuazione del deliberato del Congresso Nazionale Forense di Catania, cogliendo appieno la volontà della massima assise dell'avvocatura italiana e costituendo, a nostro avviso, un deciso passo avanti per la soluzione del problema dei cd. “*avocat sans papier*”, senza intaccare il principio fondamentale della professione d'avvocato, di cui all'art 2 L. 247/12 in base al quale: “l'avvocato è un libero professionista che svolge la propria attività in libertà, autonomia e indipendenza”.

Per contro invece, la proposta n. 428 non coglie appieno la volontà dell'avvocatura italiana, ponendosi, piuttosto in antitesi con la stessa, e presentando una serie di rilevanti criticità.

In primo luogo, prevedendo *ex lege* l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato tra l'avvocato committente e l'avvocato collaboratore, il testo manifesta un evidente conflitto con i principi fondamentali per l'esercizio della libera professione previsti dal richiamato articolo 2 della L. 247/12.

In secondo luogo, con una previsione alquanto discutibile, la proposta dispone che al rapporto dipendente o parasubordinato dell'avvocato che opera in regime di “monocommittenza” si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di riferimento, richiamando di fatto, le regole contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali.

Detta previsione può, tuttavia, essere condivisa solo se riferita a rapporti di lavoro dipendente, non altrettanto può dirsi laddove si versi in un'ipotesi di lavoro parasubordinato, salvo che, il riferimento ai contratti collettivi, riguardi esclusivamente il profilo afferente il compenso o la retribuzione.

In terzo luogo, la proposta deferisce a successivi atti ministeriali l'individuazione dei criteri in base ai quali, una collaborazione avente carattere “monocommittente” potrà essere qualificata alla stregua di un rapporto subordinato, parasubordinato o autonomo.

Senonché, a tal proposito va ricordato che nel nostro ordinamento vige il principio dell'indisponibilità del “tipo di rapporto di lavoro” come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale che, a più riprese, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di legge che predeterminano a priori, la natura del rapporto di lavoro.

Orbene, se dunque il legislatore non può disporre del “tipo di rapporto”, non si comprende, sotto un profilo squisitamente tecnico, come possa farlo l’esecutivo, con la conseguenza che la proposta Gribaudo e C. presenti evidenti profili di incostituzionalità.

A ciò si aggiunga, infine, che la qualificazione della monocommittenza *ex lege*, come rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato, prevista dalla proposta Gribaudo, porta il rischio, da un lato, di “ingessare” la carriera dei giovani professionisti non consentendo loro di avere clienti propri, condannandoli di fatto a rimanere “impiegati del diritto” a vita e, dall’altro lato, di indurre molti studi professionali a preferire l’attività di professionisti esterni, formalmente autonomi, previo riconoscimento di un compenso per ogni singolo incarico, a discapito delle collaborazioni in essere che verrebbero inevitabilmente interrotte, così aggravando ancor di più la già difficile e precaria condizione economica della giovane avvocatura.

Pertanto, alla luce di quanto esposto e illustrato, l’Aiga auspica l’introduzione, nel nostro ordinamento, della regolamentazione della figura del cd. “avvocato monocommittente” mediante l’approvazione della proposta D’Orso, eventualmente con i correttivi previsti dal Dossier n. 524 – Scheda di Lettura del 20 dicembre 2021, così da dare finalmente risposta concreta alle esigenze degli oltre 30.000 avvocati che da troppo tempo attendono un intervento legislativo in tal senso, liberandoli dalla loro condizione professionale sospesa, senza garanzie e tutele e senza futuro, nel rispetto dei principi cardini della professione d’avvocato previsti dall’articolo 2 della Legge Professionale, ovvero sia che l’avvocato è un libero professionista che svolge la propria attività in libertà, autonomia e indipendenza.

Il Presidente Aiga Nazionale  
Avv. Francesco Paolo Perchinunno



Il presente documento è stato redatto dall’avv. Carlo Foglieni, Vicepresidente Nazionale con delega alla monocommittenza, in collaborazione con i componenti del Dipartimento Monocommittenza: Claudia Condoluci (Coordinatrice), Gianfranco Gallo, Giulia Marcheschi, Fabio Gorla, Francesco Così.